

Centro Scaligero degli Studi Danteschi

Assemblea straordinaria 2022 - Verbale n° 30



Oggi venerdì 21 gennaio 2022 alle ore 16.45, essendo stata annullata per assenza di soci la prima convocazione, viene convocata la seconda seduta, che risulta valida, presso la sede di Corte Sgarzarie 8/P in Verona l'Assemblea straordinaria dei soci del Centro Scaligero dantesco per discutere il seguente o. d. g.:

1. Proposta di modifica del vigente Statuto e iscrizione dello stesso al Registro nazionale del Terzo Settore (Runts), settore APS;
2. Motivazioni sociali e culturali;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede n. 8 associati.

Sono presenti collegati da remoto n. 15 associati.

Presiede: Albertina Cortese, Presidente del CSSD.

Verbalizza: Pietro Molinaroli

Punti 1. e 2.: Albertina Cortese, rilevato che la seduta è regolarmente convocata secondo l'attuale statuto e che sono presenti n. 23 associati, comunica:

Signori Soci e Signori Consiglieri, lo Statuto, che ci ha accompagnato nei 25 anni di vita del Centro, ha cominciato a mandare segnali di inadeguatezza con i cambiamenti epocali che si sono verificati proprio dall'inizio del nuovo secolo.

I principali sono stati senz'altro la globalizzazione dei mezzi di comunicazione per via internet, un progressivo scollamento fra la scuola e l'apparato culturale del passato, la pandemia. Proprio la pandemia ha però messo in evidenza la necessità di collaborazione, di solidarietà, di ri-avvicinamento, per contrastare il pericolo di forme striscianti di chiusura, di solitudine, di incomunicabilità.

Personalmente, avendo già una esperienza trentennale di volontariato, ho avvertito la necessità di far uscire il nostro Dante dalle strettoie dell'alta cultura per vocare la nostra associazione "privata" a una finalità sociale, inclusiva, democratica tramite la nostra adesione agli obiettivi del Terzo Settore, quindi del volontariato, senza rinunciare alla nostra consolidata esperienza nel promuovere e incoraggiare la ricerca filologica, storica, letteraria tramite la collaborazione con università, enti culturali e di ricerca.

In tale prospettiva il Direttivo e i collaboratori del Centro opereranno non per fini lucrativi, ma per promuovere l'innalzamento e il miglioramento generale della società. Le finalità generali riguarderanno proprio ciascuno di noi, soci compresi, le finalità specifiche punteranno in particolare a una migliore e più ampia fruizione del "patrimonio-Dante" da parte dei cittadini che verranno a contatto con il nostro Centro.

A questo punto dobbiamo attentamente, intervenendo alla fine della lettura, conoscere il nuovo Statuto, dall'art. 1 al 23 finale.

Si procede alla lettura articolo per articolo:

Art. 1 Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del d. lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato APS - CENTRO SCALIGERO DEGLI STUDI DANTESCHI. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i



terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Corte Sgarzarie n. 8/P nel Comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Finalità e attività

- 1) L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Le attività di cui all'art.5 comma 1 d. lgs.117/17 che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - lettera d) educazione, istruzione e formazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
 - lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- 3) mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
 - a) contribuire alla conoscenza delle Opere Dantesche, del loro contesto storico, del loro secolare commento critico e artistico;
 - b) promuovere l'indagine filologica, letteraria, filosofica, teologica e critica delle opere di Dante e del Medioevo;
 - c) programmare *Lecturae Dantis*, corsi e *lectiones magistrales* di formazione a livello scientifico accademico, ma anche a livello scolastico e sociale medio;
 - d) promuovere la ricerca scientifica sulla biografia e l'opera dantesca collaborando con Università ed Enti di Ricerca ed altri enti pubblici o privati per la realizzazione di convegni e conferenze nel territorio veronese e in altre realtà italiane;
 - e) incoraggiare sperimentazioni artistiche, teatrali e musicali che coinvolgano particolarmente i giovani che si avvieranno alla poesia di Dante;
 - f) pubblicare gli atti relativi a convegni, *Lecturae Dantis* e ogni altra ricerca che possano servire a promuovere la cultura dantesca nella società civile.
- 4) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quella di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.
- 5) L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d. lgs. 117/2017.
- 6) L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.



Art. 3 Ammissione

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è l'Assemblea.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 20 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Art. 4 Diritti e doveri degli associati

Gli associati dell'associazione hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico/finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Art. 5 Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 6 Recesso ed esclusione dell'associato

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato la giustificazione dell'interessato.

Art. 7 Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (al superamento dei requisiti previsti all'art. 30 d. lgs. 117/17);
- Organo di revisione (al superamento dei requisiti previsti all'art. 31 d. lgs. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10 Validità assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati. Tale maggioranza si applica anche in casi di fusione, scissione, trasformazione.

Art. 11 Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, lo sottopone
- all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

- 
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 Il Presidente



Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del d. lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- 
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del d. lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d. lgs. 117/2017.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d. lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo proseguimento delle finalità previste.

Art. 17 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del d. lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117/2017.

Art. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs. 117/2017.

Art. 21 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto cura del consiglio direttivo;



- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

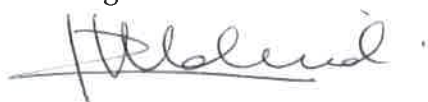
Art. 23 Norma transitoria

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del d. lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del d. l. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del d. lgs. 117/2017.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

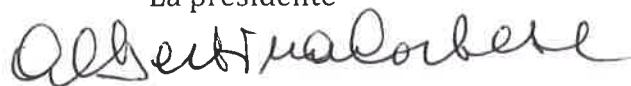
Conclusa la lettura di tutti gli articoli del nuovo Statuto è aperta la discussione: alcuni associati, prima di esprimere il loro voto, chiedono se per la stesura dello statuto proposto ci si è confrontati con il CSV (Centro Servizi Volontariato) di Verona; la Presidente risponde affermativamente confermando che una prima versione dello statuto è stato sottoposto alla responsabile del CSV la quale ha poi suggerito alcune integrazioni che sono state recepite nella versione che è stata appena letta; a questo punto tutti esprimono il loro voto favorevole e la proposta viene quindi approvata con voto unanime.

Non emergendo altre questioni da discutere, la seduta è chiusa alle ore 18,05 letto e approvato il presente verbale.

Il segretario



La presidente



STATUTO



APS - CENTRO SCALIGERO DEGLI STUDI DANTESCHI

Art. 1 Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del d. lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato APS - CENTRO SCALIGERO DEGLI STUDI DANTESCHI. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Corte Sgarzarie n. 8/P nel Comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Finalità e attività

- 1) L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Le attività di cui all'art.5 comma 1 d. lgs.117/17 che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - lettera d) educazione, istruzione e formazione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
 - lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
- 3) mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
 - a) contribuire alla conoscenza delle Opere Dantesche, del loro contesto storico, del loro secolare commento critico e artistico;
 - b) promuovere l'indagine filologica, letteraria, filosofica, teologica e critica delle opere di Dante e del Medioevo;

Alberto Scaligeri

- 
- c) programmare *Lecturae Dantis*, corsi e *lectiones magistrales* di formazione a livello scientifico accademico, ma anche a livello scolastico e sociale medio;
- d) promuovere la ricerca scientifica sulla biografia e l'opera dantesca collaborando con Università ed Enti di Ricerca ed altri enti pubblici o privati per la realizzazione di convegni e conferenze nel territorio veronese e in altre realtà italiane;
- e) incoraggiare sperimentazioni artistiche, teatrali e musicali che coinvolgano particolarmente i giovani che si avvieranno alla poesia di Dante;
- f) pubblicare gli atti relativi a convegni, *Lecturae Dantis* e ogni altra ricerca che possano servire a promuovere la cultura dantesca nella società civile.
- 4) L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quella di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.
- 5) L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d. lgs. 117/2017.
- 6) L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 3 Ammissione

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è l'Assemblea.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 20 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Banca d'Italia
Entrate

MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

01008282 00000961 WOKOH001
00084512 03/02/2022 16:56:39
4578-00088 FE3E73DA0ABE79A6
IDENTIFICATIVO : 01201338783888

0 1 20 133878 388 8

0 1 20 133878 388 8

- e in regola con il

e in regola con il

- ndere visione del
secondo le regole

secondo le regole

Codice del Terzo

esente statuto e

modo personale,
clusivamente per

modo, nemmeno

Sono organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (al superamento dei requisiti previsti all'art. 30 d. lgs. 117/17);
- Organo di revisione (al superamento dei requisiti previsti all'art. 31 d. lgs. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.



Art. 8 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



- Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10 Validità assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati. Tale maggioranza si applica anche in casi di fusione, scissione, trasformazione.

Art. 11 Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone
- all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,



- 
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Art. 13 Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del d. lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del d. lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d. lgs. 117/2017.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d. lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo proseguimento delle finalità previste.

Art. 17 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 18 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del d. lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117/2017.

Art. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs. 117/2017.

Art. 21 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art. 22 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23 Norma transitoria

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del d. lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del d. l. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del d. lgs. 117/2017.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

